



# COMUNE DI VILLA D'ALME'

Provincia di Bergamo

**OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

adunanza **Ordinaria** di **Prima** convocazione - seduta **Pubblica**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trentuno**, del mese di **marzo**, alle ore 18:00 ed in continuazione di seduta, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Preda Manuel	P	GAMBA SIMONE	P
Perico Mirko	P	CAPELLI MANUEL	P
CAPELLI CRISTINA	P	VISCARDI LOREDANA	P
Falgari Denise	P	PIAZZALUNGA BRUNO	P
CERUTI VALENTINA	A	DONGHI PAOLO	A
Sana Valeria	P	FUSELLI RENATO	P
Bognini Claudio	P		
			presenti: 11
			assenti: 2

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** sig. Enrico Dott. Comazzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Manuel Preda - **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

.....omissis.....

### DELIBERA

- 1) Di approvare, preso atto che la parte narrativa riportata in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'integrazione al "Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)" aggiungendo il seguente novellato articolo da applicare a decorrere e con effetto dall'1 gennaio 2017:

#### **"ART. 44 BIS**

##### **ESENZIONE TEMPORANEA DI CARATTERE SOCIALE PER ATTIVITA' ECONOMICHE**

1. *Ai sensi dell'articolo 1 – comma 660 – della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni, i contribuenti titolari di una utenza non domestica, **sono esenti dall'applicazione della tassa sui rifiuti**, sia per la tariffa relativa alla parte fissa che per la tariffa relativa alla parte variabile, per due anni consecutivi decorrenti dalla data di inizio di attivazione dei servizi di igiene urbana, **purché l'utenza sia riferita ad una superficie imponibile di vendita o di somministrazione non superiore a mq. 150,00 e purché siano rispettate le seguenti condizioni:***
  - a) *i locali e/o le aree utilizzati dall'utenza, assoggettabili all'esenzione, devono essere rimasti, in precedenza, inutilizzati da qualsiasi altra attività economica **per almeno un anno consecutivo***
  - b) *l'attività economica che viene esercitata non deve provenire da contratti di subentro, subingresso, trasferimento, fusione, incorporazione*
  - c) *l'attività economica, sia in forma esclusiva che principale ovvero anche in forma secondaria, dell'utenza non domestica non deve includere in alcun modo l'utilizzo di spazi dedicati ai giochi automatici e/o slot machine e/o scommesse di qualsiasi tipo ivi comprese quelle on line e/o Sisal e Lottomatica*
  - d) *la superficie esentata dalla tassazione potrà essere superiore a mq. 150,00 purché sia rispettato il limite precedentemente specificato per la superficie di vendita o di somministrazione*
  - e) *possono beneficiare dell'esenzione anche le attività economiche artigianali di servizio e delle libere professioni. In tal caso, la superficie da considerare al fine di ottenere il beneficio è quella accessibile dalla clientela.*
2. *L'esenzione tariffaria compete a richiesta del contribuente e decorre dal giorno di presentazione della dichiarazione di inizio possesso/detenzione alla quale deve essere allegata una planimetria, in scala adeguata, con la rappresentazione di ogni singolo spazio utilizzato dall'utenza non domestica con le rispettive destinazioni e misure utili a definirne la loro ampiezza e delimitazione.*
3. *L'esenzione dalla tassa sui rifiuti compete sull'intera superficie utilizzata dal contribuente.*
4. *Il contribuente, nell'arco del biennio di esenzione, è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto al beneficio di applicazione dell'esenzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. L'esenzione cessa, comunque, il giorno successivo alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.*
5. *L'agevolazione del presente articolo compete per le utenze di cui commi precedenti attivate entro il 31 dicembre 2018."*

.....omissis.....